

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.

ASSOCIAZIONE VITIVINICOLTORI DELLA SICILIA ASSOVINI SICILIA

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita una Associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, denominata: "Associazione vitivinicoltori della Sicilia", ed in forma abbreviata, "Assovini Sicilia".

L'Associazione ha sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana Sud Est n. 401, CAP 90129.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

L'Associazione ha durata temporale illimitata.

ART. 2 (Scopi)

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

L'Associazione costituisce l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono attività economiche nel settore vitivinicolo, sia in via primaria che sussidiaria, e rappresenta le imprese vitivinicole associate.

Ha lo scopo di:

- a) tutelare e valorizzare gli interessi economici, sociali e morali delle aziende associate;
- b) rappresentare il settore vitivinicolo organizzato nell'ambito dell'Associazione nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello regionale, nazionale e comunitario;
- c) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei collaboratori delle aziende associate anche mediante la costituzione di appositi organismi;
- d) favorire lo sviluppo delle strutture economiche del settore anche attraverso forme di collaborazione fra le imprese;
- e) organizzare e/o collaborare alla organizzazione di mostre, convegni, fiere, eventi, workshop, incoming; promuovere la costituzione di consorzi e/o comitati per la tutela e la valorizzazione del vino, pubblicare libri, riviste o bollettini sia per informare i propri associati sulla corretta applicazione delle norme e disposizioni riguardanti il settore, sia per diffondere presso i consumatori la cultura del vino;

- f) prestare assistenza tecnica e legale ai propri associati sull'applicazione delle norme e disposizioni in materia vitivinicola.
- g) promuovere con specifiche attività da svolgere in Italia ed all'Estero le aziende Associate, i loro vini ed i territori di produzione anche attraverso la partecipazione a Bandi Pubblici.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà operare in collegamento con Terzi, con Enti pubblici, con Società ed Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative.

L'Associazione potrà promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati o Consorzi con scopi analoghi od affini al proprio.

In particolare, l'Associazione potrà:

- a) proporre strumenti, provvedimenti e politiche che sostengano la vitivinicoltura, ed in particolare, la produzione di vino di qualità, e l'attività agricola a basso impatto ambientale nel territorio siciliano;
- b) promuovere la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio agrario ed in particolare di quello siciliano;
- c) proporre strumenti, provvedimenti e politiche mirate alla difesa, alla conservazione, al restauro ed al recupero degli insediamenti vitivinicoli presenti nel territorio;
- d) promuovere la ricerca, la conoscenza e la diffusione delle produzioni agricole tipiche locali;
- e) valorizzare e migliorare il patrimonio genetico vegetale con particolare riguardo ai vitigni autoctoni mediterranei;
- f) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici od organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti per attuare gli obiettivi di cui ai suddetti punti;
- g) raccogliere, elaborare e sistematizzare i dati, gli articoli, i documenti e le testimonianze inerenti gli scopi della Associazione per la realizzazione di un centro di documentazione a disposizione degli associati e dei terzi;
- h) promuovere scambi culturali e progetti di ricerca comuni con altre aree vitivinicole.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari, finanziarie necessarie ed utili al raggiungimento del proprio fine istituzionale.

ART. 3 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone, fisiche e giuridiche, che siano interessate agli scopi ed ai programmi della medesima e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti.

I soci di Assovini sono vitivinicoltori che producono e commercializzano la propria produzione, in forma sia confezionata che sfusa.

In particolare, possono far parte dell'Associazione, quali associati ordinari, le persone fisiche, giuridiche, società ed enti che producono e commercializzano uve, mosti e vini, operanti in Sicilia ed altresì, le persone fisiche o giuridiche, associazioni, consorzi, gruppi, enti o comitati che esercitino

attività collaterali o ausiliarie alla produzione e commercializzazione del vino che condividano e perseguano finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione stessa.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

La qualità di associato non può essere ceduta .

Per gli associati costituiti in forma di ditta individuale in caso di successione mortis causa nella qualità di associato subentrano gli eredi legittimi o testamentari che nomineranno un rappresentante comune per i rapporti con l'associazione

Gli appartenenti all'Associazione si dividono in associati fondatori, associati ordinari ed associati onorari. Tutti gli associati, ad eccezione degli associati onorari, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea.

La qualifica di associato onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a personalità italiane o straniere in possesso di particolari requisiti e meriti speciali ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso, su proposta dello stesso Consiglio, dell'assemblea degli associati o di singoli associati.

Sono considerati associati fondatori, i promotori dell'Associazione in quanto ancora esistenti alla data della presente modifica dello statuto. Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per essere ammesso quale associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibera a proprio insindacabile giudizio ed inappellabilmente, sull'ammissione del richiedente.

La domanda di ammissione deve specificare l'attività svolta ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda richiedente, controfirmata da almeno un associato presentatore o corredata da una lettera di presentazione sottoscritta da almeno un associato.

ART. 4 (Comunicazioni agli associati)

Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello indicato sul libro degli associati all'atto dell'iscrizione.

Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato interessato a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Cessazione da associato)

L'associato che intende recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) quando l'associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

- b) quando l'associato abbia omesso il pagamento dei contributi annuali previsti per due anni consecutivi o abbia situazioni debitorie rilevanti e consolidate nei confronti dell'Associazione;
- c) quando la condotta dell'associato abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione o sia risultata contraria o non compatibile con gli scopi della stessa.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, verrà verbalizzata sul libro riunioni del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli associati receduti o esclusi, così come pure gli eventuali eredi dell'associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione della quota associativa.

ART. 6 (Patrimonio - Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- a) fondo patrimoniale;
- b) fondi di riserva.

Il Fondo patrimoniale è costituito da :

- 1) una somma pari ad € 100,00 (cento\00) per ciascun associato esistente alla data di modifica del presente statuto. Tale somma viene stornata dalle somme in atto iscritte in bilancio quali avanzi di gestione ed imputata a voce propria;
- 2) dai contributi o dalle liberalità ricevute dagli associati o da chiunque altro al fine di incrementare il fondo di dotazione;
- 3) dai beni mobili ed immobili che dovessero pervenire in proprietà alla associazione.

I fondi di riserva si alimentano con gli eventuali avanzi di gestione.

Possono essere costituiti, per delibera assembleare, ulteriori fondi di riserva.

Le entrate sono rappresentate da:

- a) quote associative annuali ed eventuali maggiori contributi degli associati;
- b) contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi che non siano destinati al patrimonio;
- c) corrispettivi derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi a favore degli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici da parte degli stessi;
- d) entrate per eventuali contributi dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati, di organismi nazionali e sovranazionali lucrativi e non lucrativi ;
- e) proventi derivanti da rendite mobiliari ed immobiliari.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve.

L'associazione ha l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente allo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 7 (Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centocinquanta giorni da tale data verrà predisposto, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio preventivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, entro la fine di ogni anno a valere per l'esercizio successivo.

ART. 8 (Organi)

Organi della Associazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'Assemblea degli associati;
- c) il Collegio dei Revisori.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da tre a nove, eletti dall'Assemblea degli associati.

Sono condizioni di eleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica, quelle stesse richieste per la nomina ad amministratore di società di capitali.

In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi viene sostituito mediante cooptazione per il restante periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può cooptare un altro associato purchè sia in possesso dei requisiti necessari.

Tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altresì sostituire il Consigliere cooptato.

Il Consiglio può nominare per cooptazione al massimo tre consiglieri.

Qualora si verifichi la mancanza di un numero di consiglieri almeno pari alla metà dei suoi componenti, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed è convocata entro 30 giorni l'Assemblea degli associati per le nuove elezioni.

I consiglieri cooptati cessano dal mandato contemporaneamente al Consiglio che li ha nominati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi componenti, nonché a procuratori. Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone od Enti specializzati, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati.

In tali casi, con apposita delibera, verranno definiti i poteri attribuiti e i limiti agli stessi.

ART. 10 (Il Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di statuto nei confronti di terzi e degli associati.

Egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ne ha la firma e può inoltre rilasciare mandati continuativi o speciali per singole questioni. Egli attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e si sostituisce ad esso nei casi di urgenza riferendone alla prima riunione utile per la ratifica del proprio operato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati.

ART. 11 (Attività del Consiglio Direttivo)

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del primo.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta almeno tre dei suoi componenti lo ritengano necessario e in ogni caso almeno due volte all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo delibera i Regolamenti ed i Codici di Comportamento interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con avviso indirizzato ai consiglieri ed ai componenti del Collegio dei Revisori, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) almeno 5 giorni prima dall'adunanza.

In caso di urgenza, anche due giorni prima.

Il Consiglio si può riunire anche in videoconferenza, o audio conferenza.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed un componente del Collegio dei Revisori e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse le deleghe.

L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Le delibere del Consiglio Direttivo sono annotate in apposito libro, preventivamente vidimato.

ART. 12 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione in regola con il pagamento delle quote associative dovute per l'annualità precedente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto ad eccezione fatta degli associati onorari e può farsi rappresentare da altri associati con delega scritta.

Non sono ammesse più di cinque deleghe al medesimo soggetto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso la sede sociale, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata con avviso agli associati trasmesso mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria dell'Associazione sono valide in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora successiva alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea riunita in seduta ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria :

- a) elegge il Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti ed il Collegio dei Revisori indicandone il Presidente;
- b) emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) chiede finanziamenti agli associati per lo svolgimento della propria attività
- e) delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio o dagli associati o dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti regolarmente iscritti sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il Presidente della riunione.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento degli associati.

E' assistito da un Segretario di sua nomina.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che un terzo almeno dei presenti chieda l'appello nominale o la votazione segreta. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione, si fanno a schede segrete, a maggioranza relativa.

Le delibere assembleari sono annotate in apposito libro, preventivamente vidimato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea se almeno dieci degli associati ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)..

Art. 13 (Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti, di cui il Presidente è nominato dall'Assemblea, e dura in carica per un triennio.

Al Collegio si applicano le norme di cui all' art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllo contabile della gestione della Associazione, di verificare la conformità alla legge ed allo Statuto degli atti dell'Associazione, e della revisione legale dei conti della stessa.

Il Collegio dei Revisori presenterà all'Assemblea di approvazione del bilancio annuale consuntivo una propria relazione.

I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli associati regolarmente iscritti, la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un Liquidatore, alla fissazione di poteri e compensi dello stesso, ed alla devoluzione del patrimonio della Associazione stessa.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità.

Art. 15 (Clausola di conciliazione stragiudiziale e di arbitrato)

Per qualunque controversia tra i soci e tra i soci e l'Associazione, prima di iniziare qualunque procedimento contenzioso, sia esso giudiziale o arbitrale, si farà ricorso ad un tentativo di conciliazione a mezzo dell'organismo di conciliazione denominato ADR Notariato srl presso la sua sede territoriale più vicina alla sede dell'Associazione alla data in cui sorge la controversia. Qualora si raggiunga la conciliazione le parti si obbligano reciprocamente a sottoscrivere o a riprodurre l'accordo conciliativo nella forma idonea ad attribuirgli carattere di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c.

Art. 16 (Foro competente)

Foro competente per le controversie che dovessero nascere dal presente Statuto, è quello di Palermo

Art. 18 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.